

IL POS NON SARA' OBBLIGATORIO

Da più parti si legge che, dal 30 giugno 2014 (la data originaria del 1° gennaio 2014 è stata così prorogata dal c.d. "millerproroghe" - DL 30 dicembre 2013 n. 150, convertito, con modificazioni, dalla L 27 febbraio 2014 n. 15), gli studi professionali e quindi anche quelli legali dovranno obbligatoriamente munirsi di un POS al fine di ricevere pagamenti con bancomati (per importi superiori a 30 euro).

Tale notizia, che si è diffusa a macchia d'olio come si conviene ad ogni notizia sufficientemente allarmistica, è ovviamente infondata.

Infatti, contrariamente a quanto sostenuto da qualcuno (probabilmente non del tutto disinteressato alla diffusione di tale falsa credenza), **il POS non sarà obbligatorio**, giacché l'art. 15, co. 4, DL 179/12 (cosiddetto "Decreto Sviluppo bis") semplicemente dispone:

*A decorrere dal 1° gennaio 2014, i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso **carte di debito**.*

La legge, insomma, non fa alcun cenno al Bancomat né al POS, ma parla molto più genericamente di "**carte di debito**": il bancomat, che è certamente *una* carta di debito, non è tuttavia l'*unica* carta di debito, quindi il POS -che è certamente necessario per il bancomat- non è affatto necessario (cioè indispensabile) per le altre carte di debito, che infatti possono essere usate in mille altri modi, ad esempio tramite internet: per citare le due carte di debito più diffuse ed importanti, si pensi alla **Mastercard** e alla **Visa** ("**Puoi usare una carta di debito o una carta prepagata per pagare da solo online**").

In buona sostanza, voler ricavare dalla citata norma di legge l'obbligo di utilizzare necessariamente

il POS è quantomeno arbitrario in quanto, se fosse obbligatorio uno strumento di pagamento (perché, poi, proprio il POS?) lo dovrebbero essere anche TUTTI gli altri idonei ad usare le carte di debito (ad es. Internet). Evidentemente, quell'obbligo non riguarda lo strumento del POS in particolare, ma un qualsiasi strumento -ed anche uno solo di essi (giacché altrimenti dovrebbero essere obbligatori tutti indiscriminatamente)- che consenta di accettare pagamenti mediante carta di debito, come appunto stabilisce la legge. Un semplice collegamento Internet, insomma, va più che bene.

Le considerazioni di cui sopra meritano di essere vagliate alla luce del [Decreto attuativo 24 gennaio 2014](#) (fermo restando che, trattandosi di un mero provvedimento "attuativo", esso non può costituire fonte *ex se* dell'obbligo in questione).

Ebbene, a differenza della *disciplina attuata* (che si riferisce, genericamente, alle “carte di debito”), il predetto *decreto attuativo* ha invece introdotto uno specifico richiamo al POS. Infatti, lasciandosi ispirare dalla tecnica legislativa comunitaria, il decreto in parola esordisce dando alcune “definizioni” (art. 1), tra cui appunto quella di “terminale POS” (lettera e), la quale ultima non lascia quindi presagire nulla di buono per i due articoli successivi, dato che si tratta appunto di definizioni espressamente date “ai fini del presente decreto” (*incipit* art. 1 *cit.*).

Ciononostante, nei due articoli successivi (evidentemente, due di troppo) non si fa alcun cenno al POS, sicché la definizione europeistica dell’art. 1 si rivela per ciò che è: inutile.

Certo, effettivamente è ben strano che il Legislatore (in senso lato) si prenda la briga di dare la definizione di un termine “ai fini degli articoli successivi”, nei quali poi si occupa di tutt’altro, ma stavolta l’incredibile impresa è riuscita, ad ulteriore conferma che **né la disciplina da attuare né il decreto attuativo della stessa si occupano del POS**, di cui però quest’ultimo dà una graziosa definizione, che ovviamente accettiamo volentieri prendendone buona nota.

POST SCRIPTUM

Per quanto possa apparire strano ai non addetti ai lavori, l'espressione "sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito" (art. 15, co. 4, cit.) non vale comunque ad imporre l'obbligo giuridico di munirsi necessariamente di POS o di un qualsivoglia altro strumento idoneo ad accettare quei pagamenti elettronici: sarebbe ben strano, infatti, che il creditore fosse obbligato ad incassare i propri crediti.

Tecnicamente (*rectius*: giuridicamente), quindi, pur a fronte della citata norma, ciascun professionista è sempre e comunque libero di dotarsi o meno di un qualsivoglia strumento idoneo a ricevere pagamenti dai propri clienti (internet, pos, ecc.), accettando il rischio di non poter incassare da chi pretendesse di pagare a quel modo.

La conseguenza della violazione di un tale "obbligo" (che in realtà è un **onere**), insomma, è la c.d. mora del creditore, al pari di quanto avviene ai sensi dell'art. 1206 cc per tutte le altre ipotesi in cui il creditore rifiuta pagamenti legittimi (ad es., in contanti sotto la soglia antiriciclaggio, assegni circolari, ecc.). E, ovviamente, la mora del creditore di per sé non estingue certo il credito (quindi il cliente che non riesca a pagare in modo elettronico non è perciostesso liberato dal debito).

Altre conseguenze non ve ne sono.

Tant'è vero che, non per niente, il predetto onere è infatti contenuto in una c.d. *lex imperfecta*, che appunto non prevede una sanzione per il caso di sua inosservanza. E, come detto, non potrebbe essere altrimenti, salvo stravolgere principi di diritto fondati su secoli di tradizione giuridica.